

Somme indebitamente percepite: secondo la Corte di Cassazione vanno restituite anche se il dipendente era in buona fede

SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE N. 4323 / 2017

Robert Tenuta, *Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria*

Una dipendente pubblica è stata in malattia regolarmente documentata dai certificati medici prodotti alla Pubblica amministrazione dall'ottobre 1998 fino al 2001, allorquando viene risolto il rapporto di impiego per inidoneità fisica.

Per l'intero periodo di malattia la predetta è stata regolarmente ed interamente retribuita, in quanto l'amministrazione non aveva proceduto alle decurtazioni stipendiali previste dalla legge, per cui nei confronti della predetta si era formato un indebito di euro 33.684,25 che la Pubblica amministrazione invitava a restituire.

Sostenendo il diritto alla irripetibilità delle somme indebitamente percepite sul presupposto di avere agito in buona fede e di trovarsi in condizioni economiche tali da non vedere garantita una vita dignitosa in relazione al suo stato sociale, anche facendo ricorso al pagamento rateale, la predetta si era rivolta al Tribunale di Torino per l'annullamento della richiesta di restituzione dell'indebito.

Il Tribunale rigettava la domanda, ritenendo infondate le doglianze dell'interessata che si ricorreva quindi alla Corte d'Appello.

Il giudice di secondo grado confermava le statuizioni del giudice di primo grado, affermando il diritto delle Amministrazioni al recupero dell'indebito ex art. 2033 c.c. che prevede la rilevanza della buona fede ai fini della ripetéibilità solo con riguardo agli interessi e ai frutti.

La Corte d'Appello rilevava anche che le modalità del recupero (rateizzazione massima) risultavano garantire le esigenze di vita della lavoratrice e che, nella specie, dai documenti sulla capacità reddituale patrimoniale dell'appellante, titolare di tre immobili, "non era dato concludere per la sussistenza di una compromissione irreparabile a fronte di un esborso rateizzato".

La ricorrente si è quindi rivolta alla Corte di Cassazione che, con sentenza n. 4323 del 2017, ha rigettato il ricorso, osservando che l'articolo 2033 del codice civile dice: "Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di riprendere ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda".

La Corte di Cassazione ha inoltre rimarcato che il giudice di secondo grado ha fatto un'applicazione dell'art. 2033 del codice civile già coerente con i principi invocati dalla ricorrente, operando un accertamento di merito sulla sussistenza della buona fede della ricorrente medesima e sulle sue condizioni economiche complessive.